

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
96/C 258/01	ECU.....	1
96/C 258/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
96/C 258/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.813 — Allianz/Hermes) ⁽¹⁾	3
96/C 258/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.792 — Temic/Leica — ADC JV) ⁽¹⁾	4
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
96/C 258/05	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra	5
	Progetto di Accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra	6

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

96/C 258/06	Proposta di decisione del Consiglio relativa allo scambio di lettere tra la Comunità e il Cile sull'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra	19
-------------	--	----

III *Informazioni*

Commissione

96/C 258/07	Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione	22
96/C 258/08	Mobilio per ufficio — Procedura ristretta	22
96/C 258/09	Servizi inerenti ai lavori preparatori editoriali del Segretariato generale della Commissione — Procedura aperta	24
96/C 258/10	Lavori relativi all'analisi documentale di concordanza giuridica/linguistica per il Segretariato generale della Commissione — Procedura aperta	26
96/C 258/11	Selezione di imprese di pulizia — Bando di gara	27
96/C 258/12	Servizi inerenti alla preparazione, da parte del Segretariato generale, delle copie dei documenti e pubblicazioni della Commissione	28
96/C 258/13	Contratto per le prestazioni di servizi relativi alla gestione della banca dati ECICS (European Customs Inventory of Chemical Substances) — Procedura aperta	30
96/C 258/14	Contratto per la prestazione di servizi relativi all'aggiornamento della banca dati ECICS (European Customs Inventory of Chemical substances) — Procedura aperta	32
96/C 258/15	Selezione di imprese di posta celere — Bando di gara	34
96/C 258/16	Servizi bancari — Avviso di postinformazione	35

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (¹)

4 settembre 1996

(96/C 258/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,2237	Marco finlandese	5,78145
Corona danese	7,35680	Corona svedese	8,52656
Marco tedesco	1,90454	Sterlina inglese	0,818761
Dracma greca	304,056	Dollaro USA	1,28234
Peseta spagnola	161,024	Dollaro canadese	1,75655
Franco francese	6,52649	Yen giapponese	139,711
Sterlina irlandese	0,790399	Franco svizzero	1,55035
Lira italiana	1942,42	Corona norvegese	8,22687
Fiorino olandese	2,13510	Corona islandese	85,0065
Scellino austriaco	13,4018	Dollaro australiano	1,61871
Scudo portoghese	195,121	Dollaro neozelandese	1,85122
		Rand sudafricano	5,75452

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(96/C 258/02)

[Stabiliti il 3 settembre 1996 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °
<i>R I Prezzo d'orientamento *</i>	3,828		<i>A I Prezzo d'orientamento *</i>	3,828	
Heraklion	nessuna quotazione		Atene	nessuna quotazione	
Patrasso	nessuna quotazione		Heraklion	nessuna quotazione	
Requena	nessuna quotazione		Patrasso	nessuna quotazione	
Reus	nessuna quotazione		Alcázar de San Juan	2,504	65 %
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione ⁽¹⁾		Almendralejo	nessuna quotazione	
Bastia	nessuna quotazione		Medina del Campo	nessuna quotazione ⁽¹⁾	
Béziers	4,119	108 %	Ribadavia	nessuna quotazione	
Montpellier	4,221	110 %	Villafranca del Penedès	nessuna quotazione	
Narbonne	nessuna quotazione		Villar del Arzobispo	nessuna quotazione	
Nîmes	4,206	110 %	Villarrobledo	2,592	68 %
Perpignan	4,071	106 %	Bordeaux	nessuna quotazione	
Asti	nessuna quotazione		Nantes	nessuna quotazione	
Firenze	nessuna quotazione ⁽¹⁾		Bari	nessuna quotazione	
Lecce	nessuna quotazione		Cagliari	nessuna quotazione	
Pescara	nessuna quotazione		Chieti	nessuna quotazione	
Reggio Emilia	nessuna quotazione		Ravenna (Lugo, Faenza)	3,103	81 %
Treviso	4,186	109 %	Trapani (Alcamo)	nessuna quotazione	
Verona (per i vini locali)	4,556	119 %	Treviso	nessuna quotazione ⁽¹⁾	
Prezzo rappresentativo	4,222	110 %	Prezzo rappresentativo	3,045	80 %
<i>R II Prezzo d'orientamento *</i>	3,828			ECU/hl	
Heraklion	nessuna quotazione		<i>A II Prezzo d'orientamento *</i>	82,810	
Patrasso	nessuna quotazione		Rheinfalz (Oberhaardt)	nessuna quotazione ⁽¹⁾	
Calatayud	nessuna quotazione		Rheinhessen (Hügelland)	72,934	88 %
Falset	nessuna quotazione		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Jumilla	nessuna quotazione ⁽¹⁾		Prezzo rappresentativo	72,934	88 %
Navalcarnero	nessuna quotazione ⁽¹⁾				
Requena	nessuna quotazione		<i>A III Prezzo d'orientamento *</i>	94,57	
Toro	nessuna quotazione		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione	
Villena	nessuna quotazione ⁽¹⁾		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Bastia	nessuna quotazione		Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione	
Brignoles	nessuna quotazione				
Bari	nessuna quotazione				
Barletta	nessuna quotazione				
Cagliari	nessuna quotazione				
Lecce	nessuna quotazione				
Taranto	nessuna quotazione				
Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione ⁽¹⁾				
	ECU/hl				
<i>R III Prezzo d'orientamento *</i>	62,15				
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione				

⁽¹⁾ Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

* Applicabile a decorrere dall'1. 2. 1995.

° PO = Prezzo d'orientamento.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. IV/M.813 — Allianz/Hermes)**

(96/C 258/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 28 agosto 1996 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Allianz Aktiengesellschaft Holding, München, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo dell'insieme di Hermes Kredit Versicherungs-AG, Hamburg, a seguito di acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Allianz: assicurazioni;

— Hermes: assicurazioni.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per telefax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.813 — Allianz/Hermes, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.792 — Temic/Leica — ADC JV)

(96/C 258/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 28 agosto 1996 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione le imprese Temic Telefunken microelectronic GmbH, Heilbronn (Temic), controllata da Daimler Benz AG, Stuttgart, e Leica AG, Heerbrugg/Switzerland, controllata da Dr. Stephan Schmidheiny (Schmidheiny Group), acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo in comune dell'impresa ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, Friedrichshafen, a seguito di acquisto di azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Temic: Sviluppo, fabbricazione e vendita di componenti elettronici, gruppi e sistemi e di impianti per la loro produzione;
- Leica AG: Sviluppo, fabbricazione e vendita di sensori ottici, microscopi, apparecchi scientifici, macchine fotografiche, strumenti e sistemi per la misurazione e la fotogrammetria;
- ADC: Sviluppo, fabbricazione e vendita di sistemi per il controllo di crociera (AAC).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per telefax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.792 — Temic/Leica — ADC JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

(96/C 258/05)

COM(96) 259 def. — 96/0149(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 12 giugno 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 113, 130 Y e 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma dell'articolo 130 U del trattato, la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo favorisce lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, il loro inserimento armonioso e progressivo nell'economia mondiale e la lotta contro la povertà nel loro territorio;

considerando che è opportuno approvare l'accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica

ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, è approvato a nome della Comunità europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio presiede il consiglio congiunto, conformemente all'articolo 33 dell'accordo quadro di cooperazione, e rappresenta la Comunità in questa sede. Un rappresentante della Commissione presiede la commissione mista di cooperazione e la sottocommissione commerciale mista in conformità dei rispettivi regolamenti interni di questi organi, nel cui ambito rappresenta la Comunità assistito dai rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio deposita, per conto della Comunità europea, la notifica di cui all'articolo 42 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

PROGETTO DI ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE

volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce l'Unione europea, in appresso denominati «Stati membri della Comunità europea»,

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL CILE,

in appresso denominata «Cile»,

dall'altra,

CONSIDERANDO il patrimonio culturale comune e i profondi legami storici, politici ed economici che le uniscono;

CONSIDERANDO il contributo fondamentale dato al consolidamento di tutti questi vincoli dall'accordo quadro di cooperazione firmato il 20 dicembre 1990 tra la Comunità e il Cile ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 79 del 26. 3. 1991.

CONSIDERANDO la loro piena adesione al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo enunciati nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo;

CONSIDERANDO l'importanza che entrambe le Parti attribuiscono ai principi e ai valori contenuti nella dichiarazione finale della conferenza mondiale per lo sviluppo sociale tenutasi a Copenaghen nel marzo 1995;

TENENDO PRESENTE che entrambe le Parti intendono garantire uno sviluppo sostenibile che rispetti, al tempo stesso, la necessità di preservare e tutelare l'ambiente;

CONSIDERANDO la loro adesione all'economia di mercato ribadendo la loro volontà di mantenere e rafforzare le regole di un commercio internazionale libero in conformità delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e sottolineando, in particolare, l'importanza di un regionalismo aperto;

CONSIDERANDO che entrambe le Parti sono interessate ad allacciare nuovi vincoli contrattuali onde rafforzare e ampliare la cooperazione, intensificare e diversificare gli scambi e aumentare i flussi d'investimento;

CONSIDERANDO la volontà politica di entrambe le Parti di prefiggersi come obiettivo finale un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e il Cile basata su una cooperazione politica più intensa, su una liberalizzazione progressiva e reciproca di tutti gli scambi commerciali, tenendo conto della sensibilità di alcuni prodotti e delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, sulla promozione degli investimenti e sull'approfondimento della cooperazione;

TENENDO CONTO della dichiarazione congiunta sul dialogo politico, in cui le Parti decidevano di avviare un dialogo politico più intenso onde concentrarsi maggiormente sulle questioni di comune interesse impostando le loro relazioni in questa prospettiva a lungo termine,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo:

TITOLO I

NATURA E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Fondamenti dell'accordo

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, definiti nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, è alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

Articolo 2

Obiettivi e campo di applicazione

1. Scopo del presente accordo è consolidare le relazioni esistenti fra le Parti in base a principi di reciprocità e comunanza d'interessi, segnatamente preparando la progressiva e reciproca liberalizzazione di tutti gli scambi, onde gettare le basi di un processo destinato a creare, in futuro, un'associazione politica ed economica tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e il Cile in conformità delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e tenendo conto della sensibilità di determinati prodotti.

2. Per il conseguimento di tali obiettivi, si sono inclusi nel presente accordo il dialogo politico, il commercio, l'economia e la cooperazione nonché altri settori di comune interesse, onde intensificare le relazioni tra le Parti e tra le loro rispettive istituzioni.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

Articolo 3

1. Le Parti decidono di avviare un regolare dialogo politico sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse. Il dialogo si svolge in conformità della dichiarazione congiunta che è parte integrante del presente accordo.

2. Il dialogo ministeriale previsto dalla dichiarazione congiunta avverrà in seno al Consiglio istituito dall'articolo 33 del presente accordo oppure, previo accordo tra le Parti, in altre sedi dello stesso livello.

TITOLO III

SETTORE COMMERCIALE: COOPERAZIONE COMMERCIALE E PREPARAZIONE DELLA LIBERALIZZAZIONE COMMERCIALE

Articolo 4

Obiettivi

Le Parti si impegnano ad intensificare le loro relazioni per favorire lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali, prepararne la liberalizzazione progressiva e reciproca e creare condizioni propizie all'istituzione, in futuro, di un'associazione politica ed economica, conformemente alle norme dell'OMC e tenendo conto del carattere sensibile di alcuni prodotti.

Articolo 5

Dialogo economico e commerciale

1. Le Parti si impegnano a portare avanti un regolare dialogo economico e commerciale nel quadro istituzionale previsto dal titolo VII del presente accordo onde conseguire i loro obiettivi commerciali e preparare i lavori finalizzati alla futura liberalizzazione degli scambi.

2. Le Parti determinano di comune accordo i settori della cooperazione commerciale senza escluderne nessuno a priori.

3. La cooperazione comprende, in particolare, i seguenti settori:

- a) accesso al mercato e liberalizzazione degli scambi, studi e previsioni riguardanti l'applicazione della liberalizzazione commerciale reciproca, segnatamente il calendario e la struttura dei negoziati e i periodi transitori;
- b) ostacoli tariffari e non tariffari, restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e misure di effetto equivalente: analisi, studi e gestione, compresi i contingenti, norme amministrative del commercio estero, dazi antidumping, clausole di salvaguardia, norme tecniche, norme sanitarie e fitosanitarie, reciproco riconoscimento dei sistemi di certificazione;
- c) struttura tariffaria delle Parti;
- d) compatibilità della liberalizzazione commerciale con le norme dell'OMC;
- e) individuazione delle riduzioni tariffarie possibili e abolizione delle misure paratariffarie;
- f) individuazione dei prodotti sensibili e dei prodotti prioritari per le Parti;

g) cooperazione e scambi di informazioni in materia di servizi, nell'ambito delle rispettive competenze delle Parti, segnatamente nei settori dei trasporti, delle assicurazioni e dei servizi finanziari;

h) controllo delle pratiche che limitano la concorrenza;

i) norme di origine tali da promuovere l'uso di mezzi di produzione regionali onde favorire l'integrazione.

Articolo 6

Cooperazione in materia di standardizzazione, accreditamento, certificazione, metrologia e valutazione della conformità

Le Parti decidono di collaborare in materia di standardizzazione, accreditamento, certificazione, metrologia e valutazione della conformità. Concretamente, la cooperazione prevede:

a) l'attuazione di programmi di assistenza tecnica a favore del Cile in materia di standardizzazione, accreditamento, certificazione e metrologia onde creare in questi settori un sistema e strutture compatibili:

— con le norme internazionali;

— con i requisiti fondamentali destinati a tutelare la sicurezza e la salute delle persone, a preservare piante e animali, a proteggere i consumatori e a salvaguardare l'ambiente;

b) che la cooperazione agevoli, quando il livello tecnico dei settori pertinenti lo consentirà, il negoziato di un accordo quadro di riconoscimento reciproco;

c) una cooperazione tra le Parti in materia di norme tecniche per facilitare l'accesso ai mercati.

Articolo 7

Cooperazione nel settore doganale

1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti promuovono la cooperazione doganale per migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali.

La cooperazione doganale mira altresì a potenziare le strutture doganali delle Parti e a migliorarne il funzionamento nell'ambito della cooperazione interistituzionale.

2. La cooperazione doganale prevede, tra l'altro:

a) scambi di informazioni, tutelando i dati personali;

- b) sviluppo di nuove tecniche di formazione e coordinamento degli interventi delle organizzazioni internazionali competenti in materia;
- c) scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni doganali e fiscali;
- d) semplificazione delle procedure doganali;
- e) assistenza tecnica.

3. Le Parti si dichiarano interessate a prendere in considerazione in futuro, nel contesto istituzionale previsto dal presente accordo, la conclusione di un protocollo di assistenza reciproca nel settore doganale.

Articolo 8

Importazione temporanea di merci

Le Parti contraenti si impegnano a tener conto dell'esenzione dai dazi e dalle imposte per l'importazione temporanea nel loro territorio delle merci oggetto di convenzioni internazionali in materia.

Articolo 9

Cooperazione in materia di statistiche

Le Parti convengono di agevolare il ravvicinamento dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare, in base a criteri riconosciuti da entrambe, i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a tutti i settori che possono prestarsi a un trattamento statistico.

Articolo 10

Cooperazione in materia di proprietà intellettuale

1. Le Parti decidono di cooperare nel settore della proprietà intellettuale onde promuovere gli scambi di beni e di servizi, gli investimenti, il trasferimento delle tecnologie, la diffusione delle informazioni, le attività culturali e creative e le attività economiche connesse.

2. Ai sensi del presente articolo, la proprietà intellettuale comprende, fra l'altro, i diritti d'autore — compresi quelli dei programmi informatici e le raccolte di dati — e i diritti connessi, i marchi commerciali o di servizi, le indicazioni geografiche — comprese le denominazioni d'origine — i disegni e i modelli industriali, i brevetti, le topografie dei circuiti integrati, la protezione delle informazioni riservate e la protezione contro la concorrenza sleale definita all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi sulla tutela della proprietà industriale.

3. Le Parti decidono di garantire, compatibilmente con le rispettive leggi, normative e politiche, una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intel-

lettuale in conformità delle norme internazionali più rigorose, contenute nell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio (TRIP) concluso nell'ambito dell'OMC, nonché, in caso di necessità, a rafforzare detta protezione concludendo, ad esempio, un accordo sulla tutela e sul reciproco riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.

4. La cooperazione nel settore potrà comprendere un'assistenza tecnica fornita attraverso programmi e progetti comuni.

5. In caso di contenziosi commerciali connessi alla tutela della proprietà intellettuale, le Parti potranno consultarsi onde risolvere eventuali dubbi e problemi in merito all'applicazione delle rispettive norme di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

6. In caso di ricerche e di altre attività scientifiche congiunte nei settori della scienza e della tecnologia, le Parti stabiliranno di comune accordo i criteri di attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale applicabili ai risultati ottenuti.

Articolo 11

Cooperazione in materia di commesse pubbliche

1. Le Parti decidono di collaborare per garantire, in base a criteri di reciprocità, procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti per le rispettive commesse pubbliche nonché per la concessione di appalti a enti del settore dei servizi pubblici a livello centrale, federale, regionale, provinciale e locale.

2. Per il conseguimento di questo obiettivo, le Parti decidono di esaminare la possibilità di concludere un accordo sull'aggiudicazione dei contratti in questi settori in condizioni trasparenti, eque e soggette a chiari meccanismi di contestazione.

3. La cooperazione tra le Parti riguarderà altresì l'assistenza tecnica nei settori connessi all'accordo sulle commesse pubbliche (ACP).

4. Le Parti prendono in considerazione la possibilità di consultarsi in merito a scadenze annuali.

TITOLO IV

COOPERAZIONE ECONOMICA

Articolo 12

Obiettivi

1. Tenendo conto dei risultati positivi dell'accordo quadro di cooperazione firmato nel dicembre 1990 tra la

Comunità e il Cile, le Parti si impegnano, con il presente accordo, a rafforzare e ampliare la cooperazione economica globale favorendo la sinergia produttiva, creando nuove opportunità e migliorando la competitività economica di entrambe.

2. La cooperazione economica fra le Parti si svolge su basi per quanto possibile ampie, senza escludere a priori nessun settore e tenendo conto delle rispettive priorità, dell'interesse comune e delle competenze specifiche.

3. Le Parti cooperano, in via prioritaria, in tutti i settori favorevoli alla creazione di legami e reti economici e sociali fra le imprese quali il commercio, gli investimenti, le tecnologia, i sistemi di informazione e la comunicazione.

4. Nell'ambito di questa cooperazione, le Parti favoriscono gli scambi di informazioni necessari per seguire da vicino l'evoluzione delle loro politiche e dei loro equilibri macroeconomici nonché per garantire il buon funzionamento del mercato.

5. Tenendo conto del grado di liberalizzazione del Cile nei settori dei servizi, degli investimenti e della cooperazione scientifica, tecnologica, industriale e agricola, le Parti si impegnano, in particolare, a fare il possibile per ampliare e rafforzare la cooperazione in materia.

6. Le Parti tengono conto della necessità di tutelare l'ambiente e gli equilibri ecologici in tutte le azioni di cooperazione economica intraprese.

7. Lo sviluppo sociale, e in particolare la promozione dei diritti sociali fondamentali, è alla base di tutte le azioni e misure sostenute dalle Parti in questo campo.

Articolo 13

Cooperazione industriale e aziendale

1. Le Parti promuovono la cooperazione industriale e aziendale al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo economico, che tenga conto dei loro reciproci interessi.

2. La cooperazione mira in particolare a:

- a) incrementare gli scambi commerciali, gli investimenti, i progetti di cooperazione industriale e i trasferimenti di tecnologia;

- b) favorire la modernizzazione e la diversificazione dell'industria;

- c) individuare ed eliminare gli ostacoli alla cooperazione industriale tra le Parti mediante misure che favoriscano il rispetto delle regole di concorrenza e il loro adeguamento alle esigenze del mercato, tenendo conto della partecipazione degli operatori e della concertazione fra di essi;

- d) incentivare la cooperazione tra operatori economici di entrambe le Parti, segnatamente le piccole e medie imprese;

- e) favorire l'innovazione industriale sviluppando un'impostazione integrata e decentrata della cooperazione tra gli operatori di entrambe le Parti;

- f) mantenere la coerenza di tutte le azioni in grado di influire positivamente sulla cooperazione tra le imprese di entrambe le Parti.

3. La cooperazione, basata su un'impostazione dinamica, integrata e decentrata, prevede principalmente le seguenti azioni:

- a) intensificazione dei contatti tra le imprese, segnatamente le piccole e medie imprese (PMI), e gli operatori di entrambe le Parti onde individuare e sfruttare gli interessi comuni e incrementare gli scambi, gli investimenti e i progetti di cooperazione industriale e aziendale in genere, soprattutto attraverso la promozione delle joint venture;

- b) promozione delle iniziative e dei progetti di cooperazione individuati intensificando il dialogo tra le reti di operatori cileni e europei;

- c) sviluppo delle iniziative complementari alla cooperazione tra le imprese, segnatamente quelle connesse alla politica di qualità industriale delle stesse e all'innovazione industriale, alla formazione e alla ricerca applicata, allo sviluppo e al trasferimento della tecnologia.

Articolo 14

Cooperazione nel settore dei servizi

1. Le Parti riconoscono la sempre maggiore importanza dei servizi per lo sviluppo delle loro economie. A tal fine, esse rafforzano e intensificano la cooperazione nel settore, nei limiti delle loro competenze e in conformità dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

2. Le Parti individuano settori prioritari di cooperazione onde sfruttare al meglio gli strumenti disponibili.

Le azioni previste riguardano principalmente:

- a) l'agevolazione dell'accesso delle PMI ai capitali e alle tecnologie di mercato;
- b) lo sviluppo del commercio tra le Parti e con i mercati dei paesi terzi;
- c) l'incremento della produttività e il miglioramento della competitività, nonché la diversificazione in questo settore;
- d) lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano gli scambi di servizi;
- e) lo scambio di informazioni sulle modalità:
 - di attribuzione delle licenze e dei certificati a coloro che prestano servizi a titolo professionale e
 - di riconoscimento dei titoli professionali;
- f) l'espansione del settore del turismo onde migliorare l'informazione e lo scambio di esperienze e promuovere, di conseguenza, lo sviluppo sostenibile e ordinato dell'offerta turistica. Analogamente, si cercherà di sostenere la formazione delle risorse umane nel settore e le operazioni congiunte in materia di promozione e di marketing.

Articolo 15

Promozione degli investimenti

Le Parti contribuiscono a mantenere, nell'ambito delle rispettive competenze, un contesto stabile e favorevole agli investimenti reciprocamente vantaggiosi.

La cooperazione in questo settore prevede, tra l'altro:

- a) meccanismi di informazione, identificazione e divulgazione delle legislazioni e delle possibilità d'investimento;
- b) il sostegno alla creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le Parti, segnatamente attraverso la conclusione, tra il Cile e gli Stati membri interessati della Comunità, di accordi bilaterali volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione;
- c) l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative;
- d) lo sviluppo di meccanismi di coinvestimento, segnatamente con le PMI di entrambe le Parti.

Articolo 16

Cooperazione in materia di scienza e tecnologia

1. Le Parti decidono di cooperare nel settore scientifico e tecnologico in funzione degli interessi comuni e nel rispetto delle loro politiche.

2. La cooperazione comprende principalmente:

- a) scambi di informazioni e di esperienze scientifiche e tecnologiche, segnatamente attraverso l'attuazione di politiche e programmi ad hoc;
- b) l'avvio di relazioni durature tra gli ambienti scientifici delle Parti;
- c) l'intensificazione delle attività innovative nelle imprese cilene ed europee;
- d) la promozione del trasferimento tecnologico.

3. La cooperazione si concreta principalmente in:

- a) progetti congiunti di ricerca in settori comuni, eventualmente con l'attiva partecipazione delle imprese;
- b) scambi di scienziati onde promuovere la ricerca, la preparazione dei progetti e la formazione ad alto livello;
- c) incontri fra scienziati di entrambe le Parti per favorire gli scambi di informazioni, l'interazione e l'individuazione dei settori comuni di ricerca;
- d) l'opportuna divulgazione dei risultati e il rafforzamento dei legami tra settore pubblico e settore privato;
- e) lo scambio di esperienze in materia di standardizzazione;
- f) la valutazione delle attività.

4. Le Parti cercano di associare alla cooperazione i rispettivi istituti di formazione superiore, i centri di ricerca e i settori produttivi, segnatamente le PMI.

5. Le Parti decidono di comune accordo, senza escludere a priori nessun settore, la portata, la natura e le priorità di questa cooperazione nel quadro di un programma pluriennale che potrà essere adeguato a seconda delle circostanze.

Articolo 17

Cooperazione nel settore dell'energia

La cooperazione tra le Parti mira a favorire il ravvicinamento delle loro economie in materia di energie rinnovabili e non rinnovabili, convenzionali e non convenzionali,

e di tecnologie volte ad un'utilizzazione efficiente dell'energia.

La cooperazione di questo settore si concreta essenzialmente nelle azioni seguenti:

- a) scambi di informazioni, in tutte le forme appropriate, anche attraverso lo sviluppo delle banche dati tra gli operatori economici delle Parti, la formazione e l'organizzazione di riunioni congiunte;
- b) trasferimenti di tecnologia;
- c) studi preliminari e attuazione di progetti ad opera delle istituzioni e delle imprese competenti delle Parti;
- d) partecipazione di operatori economici di entrambe le Parti a progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali;
- e) conclusione di opportuni accordi specifici in settori chiave di comune interesse;
- f) sostegno alle istituzioni cileni responsabili delle questioni relative all'energia e della definizione della politica in questo settore;
- g) programmi di formazione tecnica.

Articolo 18

Cooperazione nel settore dei trasporti

1. La cooperazione in questo settore mira principalmente a:
 - a) sostenere la modernizzazione dei sistemi di trasporto;
 - b) migliorare la circolazione di merci e persone e l'accesso al mercato dei trasporti;
 - c) promuovere valide norme di gestione.
2. La cooperazione avviene principalmente attraverso:
 - a) scambi di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, nonché su altri temi di comune interesse;
 - b) programmi di formazione destinati agli operatori economici e ai responsabili delle pubbliche amministrazioni;
 - c) scambi di informazioni sull'installazione di stazioni di controllo (*monitoring stations*) come elementi del sistema mondiale di navigazione via satellite (GNSS).
3. Nell'ambito delle rispettive competenze e legislazioni e in conformità degli impegni internazionali, le Parti prestano attenzione a tutti gli aspetti relativi ai servizi internazionali di trasporto marittimo, per evitare che

ostacolino l'espansione del commercio. In particolare, si garantirà un accesso senza restrizioni ai mercati, su basi commerciali e non discriminatorie.

Articolo 19

Cooperazione in materia di telecomunicazioni e società dell'informazione

1. Le Parti riconoscono che le tecnologie più avanzate dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un settore chiave della società moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale nonché per il passaggio armonioso alla società dell'informazione.
2. Le azioni di cooperazione previste riguardano in particolare:
 - a) il dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione, compresa la politica seguita in materia di telecomunicazioni;
 - b) gli scambi di informazioni e, eventualmente, l'assistenza tecnica in merito alla standardizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
 - c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e l'elaborazione di nuovi strumenti di comunicazione nei settori delle comunicazioni avanzate, dei servizi e delle tecnologie dell'informazione;
 - d) la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell'informazione;
 - e) la possibilità che organismi cileni partecipino a progetti pilota e a programmi comunitari, soprattutto a livello regionale, secondo le modalità specifiche dei settori corrispondenti;
 - f) l'interconnessione e l'interoperatività fra le reti e i servizi telematici della Comunità e del Cile.

Articolo 20

Cooperazione in materia di tutela dell'ambiente

1. Le Parti si impegnano a collaborare per tutelare e migliorare l'ambiente, impedirne il degrado, lottare contro la contaminazione e promuovere un uso razionale delle risorse naturali ai fini di uno sviluppo sostenibile.

In tale contesto ci si concentrerà sulla conservazione degli ecosistemi, sulla gestione globale delle risorse naturali, sull'impatto ambientale delle attività economiche,

sull'ambiente urbano e sui programmi di decontaminazione.

2. La cooperazione prevede in particolare:
- a) progetti destinati a potenziare le strutture e le politiche ambientali cilene;
 - b) scambi di informazioni e di esperienze, comprese le norme e gli standard rispettivi;
 - c) formazione e educazione ambientale;
 - d) assistenza tecnica e avvio di programmi comuni di ricerca.

Articolo 21

Cooperazione nei settori agricolo e rurale

1. Le Parti promuovono la cooperazione nei settori agricolo e rurale. A tal fine, esse esaminano:

- a) le misure volte a promuovere gli scambi di prodotti agricoli;
- b) le misure ambientali sanitarie e fitosanitarie e gli altri aspetti connessi, tenendo conto della legislazione vigente in materia in entrambe le Parti e delle norme OMC.

2. La cooperazione prevede, tra l'altro, scambi di informazioni, assistenza tecnica ed esperimenti scientifici o tecnologici.

TITOLO V

ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE

Articolo 22

Obiettivi e settori di applicazione

Le Parti decidono di portare avanti la cooperazione in materia di sviluppo sociale, funzionamento della pubblica amministrazione, informazione e comunicazione, formazione e integrazione regionale, privilegiando i settori tali da favorire il processo di ravvicinamento per creare un'associazione politica ed economica tra di esse.

Articolo 23

Cooperazione finanziaria e tecnica e cooperazione in materia di sviluppo sociale

1. Le Parti ribadiscono l'importanza della cooperazione finanziaria e tecnica, che dovrà incentrarsi sulla

lotta contro la miseria e sostenere, in genere, le fasce sociali più svantaggiate.

2. La cooperazione può comprendere i seguenti programmi pilota:

- a) programmi per la creazione di posti di lavoro e la formazione professionale;
- b) progetti di gestione e amministrazione dei servizi sociali;
- c) progetti relativi allo sviluppo e agli alloggi rurali, nonché all'assetto territoriale;
- d) programmi nei settori della sanità e dell'istruzione elementare;
- e) sostegno alle organizzazioni di base della società civile;
- f) programmi e progetti volti a lottare contro la povertà creando posti di lavoro e possibilità di produzione;
- g) programmi volti a migliorare la qualità della vita, segnatamente per le classi sociali più svantaggiate.

Articolo 24

Cooperazione in materia di pubblica amministrazione e di integrazione regionale

1. Le Parti cooperano nel settore della pubblica amministrazione onde agevolare l'adeguamento dei sistemi amministrativi all'apertura dei loro scambi di beni e servizi.

2. In tale contesto, le Parti collaborano anche per agevolare le trasformazioni amministrative risultanti dal processo di integrazione in America latina.

3. Per aiutare il Cile a conseguire la modernizzazione amministrativa, il decentramento e la regionalizzazione, le Parti portano avanti una cooperazione che può interessare l'intero funzionamento istituzionale, ispirandosi ai meccanismi e alle politiche della Comunità.

4. La cooperazione prevede, tra l'altro:

- a) un'assistenza agli organismi cileni incaricati di definire e attuare le politiche, soprattutto mediante contatti tra il personale delle istituzioni europee e cilene;
- b) scambi di informazioni in tutte le forme appropriate, comprese le reti informatiche, tutelando i dati personali in tutti i settori previsti;
- c) trasferimenti di esperienze;
- d) studi preliminari e realizzazione di progetti congiunti;

e) formazione e sostegno istituzionale.

Articolo 25

Cooperazione interistituzionale

1. Le Parti riconoscono che è necessaria una più stretta cooperazione amministrativa tra le istituzioni competenti.

2. La cooperazione, che si svolge su basi per quanto possibile ampie, si avvale:

- a) di tutti i mezzi atti a favorire scambi regolari di informazioni, anche mediante la creazione congiunta di reti informatiche di comunicazione;
- b) di consulenze e formazione;
- c) di trasferimenti di esperienze.

Articolo 26

Cooperazione in materia di comunicazione, informazione e cultura

1. Considerati gli strettissimi vincoli culturali esistenti tra il Cile e gli Stati membri della CE, le Parti decidono di intensificare la cooperazione in materia, estendendola anche alla comunicazione e all'informazione.

2. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti collaborano per promuovere:

- a) gli incontri tra i rispettivi responsabili della comunicazione e dell'informazione compresa, eventualmente, la necessaria assistenza tecnica;
- b) gli scambi di informazioni sulle questioni di interesse comune;
- c) l'organizzazione di manifestazioni culturali;
- d) le attività (studi e azioni di formazione) volte a tutelare il patrimonio culturale.

3. Le Parti decidono di collaborare, nel modo più ampio possibile, nei settori audiovisivo e giornalistico.

Articolo 27

Cooperazione in materia di istruzione e formazione

1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti definiscono i mezzi necessari per migliorare l'istruzione e la formazione, sia a livello di giovani e di istruzione di base che nel quadro della cooperazione fra università e imprese. Si rivolgerà particolare attenzione all'istruzione e alla formazione professionale delle fasce sociali più svantaggiate.

2. Le Parti privilegiano le azioni volte a instaurare contatti permanenti fra i rispettivi organismi specializzati nonché a facilitare l'uso comune delle risorse tecniche e gli scambi di esperienze.

3. A tal fine, si procederà principalmente mediante:

- a) accordi tra gli istituti d'istruzione e di formazione;
- b) incontri fra gli organismi responsabili dell'istruzione e della formazione.

4. Le Parti cercheranno altresì di concludere accordi settoriali in materia di istruzione, formazione e giovani.

Articolo 28

Cooperazione in materia di lotta contro la droga e il narcotraffico

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti coordinano gli interventi e intensificano la cooperazione per lottare contro l'abuso e il traffico illeciti di stupefacenti, l'uso indebito dei precursori chimici e il riciclaggio dei proventi del narcotraffico. A tal fine, le Parti coordinano le azioni e i settori della cooperazione sia a livello bilaterale che nelle organizzazioni e nei consessi internazionali.

2. La cooperazione, che si avvarrà degli organi competenti in questi settori, prevede principalmente:

- a) progetti di formazione, istruzione, trattamento e reinserimento dei tossicomani e programmi per impedire il consumo illegale di stupefacenti;
- b) programmi di ricerca congiunti;
- c) programmi di formazione per i pubblici funzionari in materia di prevenzione e controllo del traffico illecito, riciclaggio del denaro e controllo del commercio dei precursori e dei prodotti chimici fondamentali;
- d) scambi delle informazioni pertinenti e adozione di misure appropriate per lottare contro il traffico illecito e il riciclaggio del denaro in conformità delle convenzioni multilaterali vigenti e delle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI);
- e) la prevenzione dello sviamento dei precursori chimici e delle altre sostanze fondamentali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, basandosi sulla convenzione delle Nazioni Unite del 1988, sui principi adottati dalla Comunità e

dalle autorità internazionali competenti e sulle raccomandazioni della Task Force Azione chimica (CATF).

3. Le Parti possono estendere, di comune accordo, la cooperazione ad altri settori.

Articolo 29

Cooperazione in materia di tutela dei consumatori

1. Le Parti decidono di collaborare per perfezionare i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori cercando di renderli sempre più compatibili in conformità delle rispettive legislazioni.

2. La cooperazione prevede principalmente:

a) scambi di informazioni e di esperti;

b) azioni di formazione e assistenza tecnica.

Articolo 30

Cooperazione nel settore della pesca marittima

Le Parti decidono di collaborare nel rispetto dei loro obblighi internazionali di natura commerciale e ambientale, instaurando un dialogo regolare onde esaminare la possibilità di intensificare la cooperazione nel settore della pesca e concludere, a termine, un accordo in materia.

Articolo 31

Cooperazione triangolare

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per favorire processi di sviluppo equilibrati e sostenibili, le Parti decidono di promuovere programmi di cooperazione triangolare con i paesi nei settori di comune interesse.

TITOLO VI

STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE

Articolo 32

1. Per facilitare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione mezzi adeguati, anche finanziari, a seconda delle disponibilità e dei rispettivi meccanismi.

2. Le Parti invitano la Banca europea per gli investimenti a intensificare i suoi interventi in Cile, in conformità delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento.

TITOLO VII

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 33

1. È istituito un Consiglio congiunto dell'accordo quadro di cooperazione, in appresso denominato «Consiglio congiunto», incaricato di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Il Consiglio congiunto si riunisce a livello ministeriale a scadenze periodiche, e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze.

2. Il Consiglio congiunto esamina i problemi di rilievo inerenti all'applicazione del presente accordo, nonché le altre questioni bilaterali o internazionali di comune interesse, onde raggiungere gli obiettivi fissati.

3. Il Consiglio congiunto può inoltre presentare proposte appropriate, previo accordo tra le Parti. Concretamente, esso provvede a formulare raccomandazioni che contribuiscano a realizzare, a termine, l'associazione politica ed economica.

Articolo 34

1. Il Consiglio congiunto è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, dai rappresentanti del Cile.

2. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno.

3. Il Consiglio è presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna Parte.

Articolo 35

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio congiunto è assistito da una commissione mista composta da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione europea e del Cile.

2. Di norma, la commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in Cile. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono fissati di comune accordo. Possono essere indette riunioni straordinarie previo consenso tra le Parti. La commissione mista è presieduta a turno da un rappresentante di ciascuna Parte.

3. Il Consiglio congiunto determina, nel suo regolamento interno, le modalità di funzionamento della commissione mista.

4. Il Consiglio può delegare, integralmente o parzialmente, le sue competenze alla commissione mista, che garantisce la continuità delle sue riunioni.

5. La commissione mista assiste il Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni, e provvede in particolare a:

- a) favorire le relazioni commerciali in conformità degli obiettivi del presente accordo, in particolare le disposizioni del titolo III;
- b) scambiare opinioni sui futuri programmi di cooperazione e sui mezzi di esecuzione disponibili, nonché su tutte le questioni di interesse comune relative alla liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi;
- c) sottoporre al Consiglio congiunto le proposte della sottocommissione commerciale volte ad agevolare la preparazione della liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi e le proposte destinate ad intensificare la cooperazione nel settore;
- d) in generale, presentare al Consiglio congiunto proposte che contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo finale, vale a dire l'associazione politica ed economica UE-Cile.

Articolo 36

Il Consiglio congiunto può decidere di creare tutti gli organi necessari per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti. Esso determina la composizione, gli obiettivi e il funzionamento di tali organi.

Articolo 37

1. Le Parti decidono di istituire una sottocommissione commerciale mista che garantisca il conseguimento degli obiettivi commerciali previsti all'articolo 5 del presente accordo e prepari la liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi.

2. La sottocommissione commerciale mista è composta da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione europea e del Cile.

3. Essa può richiedere l'esecuzione di tutti gli studi e di tutte le analisi tecniche che ritiene necessari.

4. La sottocommissione commerciale mista presenta almeno una volta all'anno alla commissione mista di cui all'articolo 35 del presente accordo una relazione sullo svolgimento dei suoi lavori, formulando proposte finalizzate alla futura liberalizzazione degli scambi commerciali.

5. La sottocommissione commerciale mista sottopone, per approvazione, alla commissione mista il suo regolamento interno.

Articolo 38

Clausola di consultazione

Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti si impegnano a consultarsi su tutti i temi contemplati dal presente accordo.

La procedura per le consultazioni di cui al paragrafo precedente viene stabilita nel regolamento interno della commissione mista.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Definizione delle Parti

Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono, da un lato, la Comunità o i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, conformemente alle rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall'altro, la Repubblica del Cile.

Articolo 40

Clausola evolutiva

Le Parti possono ampliare, di concerto, il presente accordo onde approfondire la cooperazione e completarla, conformemente alle rispettive legislazioni, mediante la conclusione di accordi su settori o attività specifici, tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la sua esecuzione.

Articolo 41

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità alle condizioni precisate in detto trattato, e, dall'altro, al territorio della Repubblica del Cile.

Articolo 42

Durata e entrata in vigore

1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

2. In conformità delle rispettive procedure e in funzione dei lavori e delle proposte elaborate nel quadro istituzionale del presente accordo, le Parti stabiliscono l'opportunità, il momento e le condizioni per il passaggio all'associazione politica ed economica a seconda dei progressi compiuti nel quadro del presente accordo.

3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie formalità.

4. Dette notifiche sono destinate al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo.

5. L'accordo sostituirà, sin dalla sua entrata in vigore, l'accordo quadro di cooperazione firmato il 20 dicembre 1990 tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile.

Articolo 43

Adempimento degli obblighi

1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.

Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce alla commissione mista tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio alla commissione mista e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

2. Le Parti decidono che per «casi particolarmente urgenti», ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, s'intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una di esse. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

- a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale oppure
- b) nell'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all'articolo 1.

3. Le Parti convengono che per «misure del caso», ai sensi del presente articolo, s'intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Se una Parte prende una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi del presente articolo, l'altra Parte può chiedere che sia indetta entro quindici giorni una riunione in merito.

Articolo 44

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO I

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUL DIALOGO POLITICO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL CILE

1. Preambolo

L'UNIONE EUROPEA E IL CILE,

consapevoli del patrimonio culturale comune e degli stretti vincoli storici, politici ed economici che li uniscono;

spinti dalla loro adesione ai valori democratici e ribadendo che il rispetto dei diritti umani, delle libertà individuali e dei principi dello Stato di diritto su cui si fondano le società democratiche è alla base delle politiche interna ed estera dei paesi dell'Unione europea e del Cile nonché del loro progetto comune;

desiderosi di consolidare la pace e la sicurezza internazionali secondo i principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e decisi ad applicare i principi relativi alla prevenzione e alla soluzione pacifica dei conflitti internazionali;

riconoscendo l'utilità dell'integrazione regionale per la promozione di uno sviluppo sostenibile e armonioso dei loro popoli, in base ai principi del progresso sociale e della solidarietà;

basandosi sulle relazioni privilegiate instaurate dall'accordo quadro di cooperazione concluso tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile,

HANNO DECISO di impostare le loro relazioni secondo una prospettiva a lungo termine.

2. Obiettivi

Basandosi sulle conclusioni adottate il 17 luglio 1995 dal Consiglio dell'Unione europea e sulla comunicazione intitolata «Verso un approfondimento delle relazioni tra Unione europea e Cile», le Parti ribadiscono l'intenzione di concludere un accordo che esprima la loro volontà politica di creare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica.

A tal fine, le Parti hanno deciso di avviare un dialogo politico più intenso, onde garantire una più stretta concertazione sulle questioni di comune interesse coordinando, in particolare, le rispettive posizioni nei consessi multilaterali competenti. Il dialogo potrebbe estendersi ad altri interlocutori della regione oppure, nella misura del possibile, svolgersi a margine di altri dialoghi politici già in corso.

3. Meccanismi di dialogo

Per avviare e sviluppare il dialogo politico sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse, le Parti hanno previsto:

- a) incontri periodici, secondo modalità definite dalle Parti, tra il presidente della Repubblica del Cile e le massime autorità dell'Unione europea;
- b) incontri periodici, secondo modalità definite dalle Parti, tra i rispettivi ministri degli esteri;
- c) riunioni periodiche tra gli altri ministri sulle questioni di comune interesse, sempreché le Parti le ritengano necessarie per consolidare le loro relazioni;
- d) riunioni periodiche tra alti funzionari di entrambe le Parti.

4.

L'Unione europea e il Cile decidono che la presente dichiarazione congiunta costituirà il punto di partenza per l'avvio di relazioni più strette e più profonde.

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUL DIALOGO A LIVELLO PARLAMENTARE

Le Parti appoggiano la proposta formulata dai Parlamenti europeo e cileno per istituzionalizzare il loro dialogo ed esprimono l'intenzione di contribuire all'avvio e allo sviluppo di detto dialogo parlamentare.

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERREGIONALE

1. Le Parti riflettono insieme su come coordinare, a seconda dei progressi compiuti a livello di integrazione regionale e sempreché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'accordo, i loro meccanismi di preparazione della liberalizzazione degli scambi con quelli previsti nei confronti di paesi o entità regionali, segnatamente il Mercato comune del sud (Mercosur).
2. In tale contesto, le Parti esaminano la possibilità di far partecipare il Cile ai programmi di cooperazione previsti dall'accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri, il Mercato comune del sud e i suoi Stati membri, nonché di far partecipare il Mercosur ai programmi previsti dal presente accordo, secondo modalità concordate tra tutte le Parti interessate.

Proposta di decisione del Consiglio relativa allo scambio di lettere tra la Comunità e il Cile sull'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

(96/C 258/06)

COM(96) 259 def. — 96/0150(ACC)

(Presentata della Commissione il 12 giugno 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 113 e 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, è stato firmato il ... dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri;

considerando che la Comunità europea e il Cile si sono impegnati a stabilire le modalità di applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo relative alla cooperazione commerciale tra le Parti nonché al quadro istituzionale previsto per detta cooperazione;

considerando che, in attesa che siano espletate le procedure di entrata in vigore dell'accordo, l'applicazione provvisoria di queste disposizioni contribuirà ad agevolare e a promuovere l'intensificazione dei legami commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, lo scambio di lettere tra la Comunità e il Cile accluso alla presente decisione, che prevede l'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.

Articolo 2

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità in seno agli organi di cui agli articoli 35 e 37 dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO

SCAMBIO DI NOTE

relativo all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

Bruxelles, il ... 1996

Nota n. 1

Signor ... ,

Mi pregio far riferimento all'accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica de Cile, dall'altra, firmato il 22 giugno 1996.

In attesa che l'accordo entri in vigore, mi pregio proporLe che la Comunità europea e la Repubblica del Cile applichino in via provvisoria, sempreché l'ordinamento giuridico del Suo paese lo consenta, le disposizioni relative alla cooperazione commerciale tra le Parti, così come figurano agli articoli da 4 a 7 e 9 del titolo III dell'accordo.

Durante il periodo di applicazione provvisoria, rimarranno in vigore le pertinenti disposizioni dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile, firmato il 20 dicembre 1990, sempreché non siano né identiche né incompatibili con le disposizioni dell'accordo del 22 giugno 1996 applicate provvisoriamente.

Mi pregio proporLe di applicare provvisoriamente anche alcune disposizioni riguardanti la creazione degli organi incaricati di attuare la nostra cooperazione, così come figurano agli articoli 35, 37 e 38 dell'accordo firmato il 22 giugno 1996.

La commissione mista di cui all'articolo 35 dell'accordo svolgerà le funzioni proprie della commissione mista di cooperazione istituita dall'articolo 17 dell'accordo firmato il 20 dicembre 1990.

Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro istituiti a norma dell'accordo del 1990 continueranno a svolgere le funzioni di loro competenza.

Mi pregio infine proporLe, se quanto precede è accettabile per il Cile, di considerare la presente nota e la Sua conferma un accordo tra la Comunità europea e il Cile, che entrerà in vigore alla data della Sua nota di conferma.

Voglia gradire, Signor ... , i sensi della mia più alta considerazione

A nome del Consiglio della Comunità europea

Nota n. 2

Signor . . . ,

Mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna relativa all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, firmato il 22 giugno 1996, così redatta:

«In attesa che l'accordo entri in vigore, mi prego proporLe che la Comunità europea e la Repubblica del Cile applichino in via provvisoria, sempreché l'ordinamento giuridico del Suo paese lo consenta, le disposizioni relative alla cooperazione commerciale tra le Parti, così come figurano agli articoli da 4 a 7 e 9 del titolo III dell'accordo.

Durante il periodo di applicazione provvisoria, rimarranno in vigore le pertinenti disposizioni dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile, firmato il 20 dicembre 1990, sempreché non siano né identiche né incompatibili con le disposizioni dell'accordo del 22 giugno 1996 applicate provvisoriamente.

Mi prego proporLe di applicare provvisoriamente anche alcune disposizioni riguardanti la creazione degli organi incaricati di attuare la nostra cooperazione, così come figurano agli articoli 35, 37 e 38 dell'accordo firmato il 22 giugno 1996.

La commissione mista di cui all'articolo 35 dell'accordo svolgerà le funzioni proprie della commissione mista di cooperazione istituita dall'articolo 17 dell'accordo firmato il 20 dicembre 1990.

Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro istituiti a norma dell'accordo del 1990 continueranno a svolgere le funzioni di loro competenza.

Mi prego infine proporLe, se quanto precede è accettabile per il Cile, di considerare la presente nota e la Sua conferma un accordo tra la Comunità europea e il Cile, che entrerà in vigore alla data della Sua nota di conferma.»

Sono in grado di confermarLe che il Cile è d'accordo sul suo contenuto.

Voglia gradire, Signor . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

A nome della Repubblica del Cile

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 ⁽¹⁾ — Costituzione

(96/C 258/07)

1. **Denominazione del gruppo:** GEIE Alliance Prim'Holstein
2. **Data d'immatricolazione del gruppo:** 5. 8. 1996
3. **Luogo d'immatricolazione del gruppo:**
 - a) **Stato membro:** F
 - b) **Località:** 25, rue du Général Foy, F-75008 Paris
4. **Numero di registro del gruppo:** RCS Paris C 407 899 954
5. **Pubblicazione(i):**
 - a) **Titolo completo della pubblicazione:** Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC)
 - b) **Nome e indirizzo dell'editore:** Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), 26, rue Desaix, F-75015 Paris
 - c) **Data di pubblicazione:** 18. 8. 1996

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.

Mobilio per ufficio

Procedura ristretta

(96/C 258/08)

1. **Nome, indirizzo, numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telefax dell'ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, Direzione generale Personale e amministrazione, IX.C.1. unità Politica immobiliare - Opzioni e contratti, Orban 1/69, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
Tel. 296 79 75. Telefax 295 23 72.
2. a) **Procedura di stipulazione prescelta:** Gara d'appalto ristretta.
- b) **All'occorrenza, motivazione del ricorso alla procedura accelerata:**
- c) **Forma dell'appalto oggetto della gara:** Acquisto in base a contratti quadro le cui particolarità saranno precisate nel capitolato d'appalto.
3. a) **Luogo di consegna:** Bruxelles ed altre sedi della Commissione europea.
- b) **Natura e quantità dei prodotti da fornire. Numero di riferimento CPA: 36.12.**

Gruppo 3:

lotto 3A:

 - 3.1. armadio guardaroba: 10,

lotto 3B:

 - 3.2. armadio per ufficio (ante a battenti): 1 000,

lotto 3C:

 - 3.3. armadio per ufficio (ante a serranda/tende): 500,
 - 3.4. scaffale per biblioteca: 500,

- lotto 3D:
- 3.5. classificatore a 2 cassetti doppi: 20,
- 3.6. classificatore a 4 cassetti: 130,
- lotto 3E:
- 3.7. classificatore componibile: 10,
- lotto 3F:
- 3.8. scaffalature fisse: 5 000 m lineari,
- lotto 3G:
- 3.9. scaffalature mobili: 500 m lineari,
- Quantità annue a titolo indicativo, senza impegno da parte della Commissione.
- c) **Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerta per una parte delle forniture in questione:** I fornitori potranno presentare offerta per uno o più lotti.
4. **Termini di consegna eventualmente imposti:**
5. **Forma giuridica che il raggruppamento di fornitori, aggiudicatario del contratto, dovrà assumere:**
6. a) **Termine ultimo per la ricezione delle richieste di partecipazione:** 30. 10. 1996.
- b) **Indirizzo al quale dovranno essere inviate le offerte:** Vedi punto 1. Le richieste di partecipazione dovranno contenere i documenti richiesti al punto 9 e menzionare il riferimento 96/30/IX.C.1.
- c) **Lingua o lingue nelle quali dovranno essere redatte le offerte:** Una delle undici lingue ufficiali delle Comunità europee.
7. **Termine ultimo per la spedizione degli inviti a presentare offerte:** 26. 2. 1997.
8. **Cauzioni e garanzie richieste:** Sarà obbligatorio il versamento di una cauzione equivalente ad un massimo di 6 % del volume d'affari di previsione annuo.
9. **Informazioni relative alla situazione del fornitore nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare:**
- L'appalto interessa i fornitori o i loro rappresentanti muniti di regolare procura. I candidati dovranno allegare alla loro richiesta di partecipazione, nella quale avranno indicato il riferimento 96/30/IX.C.1, la documentazione seguente:
- dichiarazione relativa al volume d'affari complessivo annuo per gli ultimi tre esercizi, nonché i bilanci ed i conti profitti e perdite o altri documenti probatori,
 - dichiarazione relativa agli anni di esperienza nel campo della fabbricazione/commercializzazione di mobilio per ufficio,
 - per i rappresentanti autorizzati, prova della procura o del contratto di rappresentanza del fornitore,
 - per ciascun lotto o articolo:
 - la capacità di produzione annuale,
 - volume d'affari annuo relativo agli ultimi tre esercizi,
 - riferimenti a contratti simili realizzati negli ultimi tre anni,
 - a titolo informativo:
 - la quota di subappalto della fabbricazione dei prodotti che costituiscono i beni mobili,
 - organigramma del gruppo industriale/commerciale a cui appartengono.
- La Commissione si riserva il diritto di verificare le capacità di produzione dell'offerente durante una visita degli stabilimenti.
10. **Criteri di aggiudicazione del contratto qualora non fossero precisati nell'invito a presentare offerta:** Il contratto verrà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa per ogni lotto, aggiudicato generalmente ad un solo offerente. Le offerte saranno valutate in base ai seguenti criteri:
- prezzo,
 - qualità, in particolare:
 - solidità/finitura,
 - montaggio/assemblaggio/stoccaggio/polivalenza del materiale,
 - ergonomia/confort,
 - estetica,
 - funzionalità,
 - garanzia, servizio postvendita.
11. **Numero previsto di fornitori invitati a presentare offerta, con eventuale indicazione di un massimo ed un minimo:** Gli offerenti saranno selezionati in funzione della loro capacità di rispondere alle condizioni minime richieste, vedi punto 9.
12. **Eventuale divieto di varianti:**

13. **Altre informazioni:**
14. **Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:** Non è stato pubblicato alcun avviso di preinformazione.
15. **Data di spedizione del bando:** 23. 8. 1996.
16. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 23. 8. 1996.
17. **Indicazione relativa alla conformità del contratto all'accordo GATT:** Il presente contratto rientra nell'accordo sugli appalti pubblici stipulato nell'ambito dell'OMC.

Servizi inerenti ai lavori preparatori editoriali del Segretariato generale della Commissione

Procedura aperta

(96/C 258/09)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Segretariato generale, unità SG/B/4, all'attenzione del sig. Bellieni, A-25 06/06, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
- Tel. (32-2) 296 21 35. Telex COMEUB 21877. Telefax (32-2) 295 97 28. E-mail nicola.bellieni@sg.cec.be.
2. **Categoria del servizio e descrizione:** Numero di riferimento CPC: 88442.
- La Commissione europea intende stipulare un contratto per la prestazione di servizi inerenti ai lavori di editoria previsti nell'ambito del programma delle pubblicazioni del Segretariato generale della Commissione, relativo all'attuazione di supporti elettronici di informazioni ricavate da sistemi di documentazione.
- A partire da:
- informazioni elettroniche disponibili su sistemi di documentazione,
 - semplici immagini bianco/nero disponibili su carta o in forma elettronica,
 - supporti di carta di elementi complessi (tabelle, formule, liste di dati numerici),
- e grazie a sistemi informatici adeguati (hardware e software):
- 1) preparazione delle informazioni conformemente ai modelli forniti per una presentazione in bianco/nero su carta,
 - 2) numerizzazione e introduzione adeguata delle immagini nella presentazione,
 - 3) rilievo, preparazione e introduzione adeguata degli elementi complessi nella presentazione.
3. **Luogo di esecuzione:** I servizi richiesti dovranno essere prestati presso la Commissione a Bruxelles.
4. a) Non applicabile.
- b) Non applicabile.
- c) Gli offerenti dovranno indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale addetto alla prestazione dei servizi.
5. Non applicabile.
6. Non applicabile.
7. **Durata del contratto o termine ultimo per la prestazione dei servizi:** Il contratto verrà stipulato per un anno e sarà rinnovabile annualmente, senza tuttavia superare una durata massima di cinque anni.
8. a) **Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti necessari:** Il capitolato d'appalto potrà essere richiesto gratuitamente presso la Commissione europea (vedi punto 1).
- b) **Termine ultimo per la richiesta dei documenti:** 15 giorni prima del termine per la consegna delle offerte.
- c) Non applicabile.
9. a) **Consegna e apertura delle offerte:** Il termine ultimo per la consegna delle offerte è stato fissato a 52 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando. Gli offerenti dovranno assicurarsi che le loro offerte siano firmate.

- b) **Indirizzo:** Vedi punto 1.
- c) **Lingua:** Una delle lingue ufficiali delle Comunità europee.
10. a) **Personne ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:** Un rappresentante per ciascun offerente (verrà richiesto un documento di identità).
- b) **Data, ora e luogo dell'apertura delle offerte:** L'apertura delle offerte avverrà il 9. 12. 1996 (10.00), nell'edificio di rue Archimède 25, sesto piano, B-1049 Bruxelles.
11. Non sono richieste cauzioni né garanzie.
12. **Principali modalità di finanziamento e di pagamento:** Il prezzo dell'offerta dovrà essere espresso in ECU, a persona e giornata, per un massimo di 220 giorni all'anno. I pagamenti verranno effettuati dietro rilascio di una fattura alla fine di ogni mese, nella quale sarà precisato il numero di giornate effettivamente lavorate, rispettivamente ad ogni persona coinvolta.
13. **Forma giuridica del raggruppamento di offerenti:** Non applicabile.
14. **Criteri di selezione delle candidature:** Verranno prese in considerazione esclusivamente le offerte corredate delle informazioni e dei documenti seguenti:
- a) i profili di formazione professionale e le conoscenze linguistiche e scientifiche delle persone adette allo svolgimento dei compiti in questione;
- b) una dichiarazione relativa al volume d'affari complessivo e al volume d'affari inerente a servizi analoghi prestati durante gli ultimi tre esercizi;
- c) referenze bancarie che attestino della capacità finanziaria ed economica dell'offerente;
- d) una dichiarazione relativa al numero medio annuo di occupati e all'importanza del personale dirigente durante gli ultimi tre anni;
- e) l'indicazione dei titoli di studio e professionali dell'offerente e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile del progetto;
- f) l'indicazione relativa alla quota di mercato che l'offerente intende subappaltare;
- g) la presentazione di una lista di servizi simili prestatati nel corso degli ultimi tre anni, con indicazione delle somme, della data e del destinatario pubblico o privato dei servizi forniti:
- nel caso di servizi destinati ad enti pubblici, la prova dovrà essere fornita mediante certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente,
- nel caso di servizi destinati ad acquirenti privati, la prestazione dei servizi dovrà essere certificata dall'acquirente stesso, o, qualora ciò non fosse possibile, il prestatore dovrà dichiarare avere prestato tali servizi.
15. **Periodo di validità dell'offerta:** 12 mesi a decorrere dal termine ultimo per la consegna delle offerte.
16. **Criteri di aggiudicazione del contratto:** Il contratto verrà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
- a) prezzo;
- b) valore tecnico.
17. **Altre informazioni:** Le offerte dovranno essere accompagnate delle informazioni e dei documenti seguenti:
- a) ragione sociale, informazioni relative alla persona da contattare, indirizzo, numero di telefono, di telex e/o telefax o E-mail;
- b) statuto giuridico dell'offerente.
- Informazioni complementari possono essere richieste al sig. Bellieni, il cui recapito è ripreso al punto 1.
18. Non è stato pubblicato alcun avviso di preinformazione.
19. **Data di spedizione del presente bando:** 22. 8. 1996.
20. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 22. 8. 1996.
21. Il presente contratto rientra nell'accordo GATT (allegato 1A DIR 92/50/CEE del 18. 6. 1992).

Lavori relativi all'analisi documentale di concordanza giuridica/linguistica per il Segretariato generale della Commissione

Procedura aperta

(96/C 258/10)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Segretariato generale, unità SG/B/4, all'attenzione del sig. Bellieni, A-25/06/06, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
Tel. (32-2) 296 21 35. Telefax (32-2) 295 97 28. Telex COMEU B 21877. E-mail nicola.bellieni@sg.cec.be.
2. **Categoria del servizio e descrizione:** Prestazione di servizi di natura intellettuale. Numero di riferimento CPC: 865, 866.

Nel quadro dei lavori editoriali previsti dal programma delle pubblicazioni del Segretariato generale della Commissione, dovranno essere realizzati i seguenti lavori:

lotto 1) analisi documentale di concordanza giuridica/linguistica in lingua francese,

lotto 2) analisi documentale di concordanza giuridica/linguistica nelle undici lingue ufficiali della Comunità europea.
3. **Luogo di esecuzione:** I servizi richiesti dovranno essere prestati presso la Commissione a Bruxelles (lotto 1) oppure nella sede del contraente (lotto 2).
4. a) Non applicabile.
b) Non applicabile.
c) Gli offerenti dovranno precisare le qualifiche professionali del personale addetto alla prestazione dei servizi.
5. Gli offerenti potranno presentare offerta per uno o più lotti.
6. Non applicabile.
7. **Durata del contratto o termine ultimo per l'esecuzione del servizio:** Il contratto verrà stipulato per un anno e sarà rinnovabile annualmente, senza tuttavia superare una durata massima di cinque anni.
8. a) **Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti necessari:** Il capitolato d'appalto può essere richiesto gratuitamente alla Commissione europea (vedi punto 1).
b) **Termine ultimo per la richiesta dei documenti:** 15 giorni prima del termine ultimo per la consegna delle offerte.
c) Non applicabile.
9. a) **Consegna e apertura delle offerte:** Il termine ultimo per la consegna delle offerte è stato fissato a 52 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando. Gli offerenti dovranno accertarsi che le loro offerte siano firmate.
b) **Indirizzo:** Vedi punto 1.
c) **Lingua:** Una delle lingue ufficiali delle Comunità.
10. a) **Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:** Un rappresentante per ciascun offerente (verrà richiesto un documento di identità).
b) **Data, ora e luogo dell'apertura delle offerte:** L'apertura delle offerte avverrà il 6. 12. 1996 (10.00), nell'edificio di rue Archimède 25, sesto piano, B-1049 Bruxelles.
11. Non sono richieste cauzioni né garanzie.
12. **Principali modalità di finanziamento e di pagamento:** Il prezzo dell'offerta dovrà essere espresso in ECU, a persona e giornata, per un massimo di 220 giorni all'anno. I pagamenti verranno effettuati dietro rilascio di una fattura alla fine di ogni mese, nella quale sarà precisato il numero di giornate effettivamente lavorate, rispettivamente ad ogni persona coinvolta.
13. **Forma giuridica del raggruppamento di offerenti:** Non applicabile.
14. **Criteri di selezione delle candidature:** Verranno prese in considerazione unicamente le offerte corredate delle informazioni e documentazione seguenti:
a) il profilo di formazione professionale e le conoscenze linguistiche e scientifiche delle persone adette allo svolgimento dei compiti in questione;
b) una dichiarazione relativa al volume d'affari complessivo e al volume d'affari inerente a servizi analoghi prestati durante gli ultimi tre esercizi;
c) referenze bancarie che attestino della capacità finanziaria ed economica dell'offerente;
d) una dichiarazione relativa al numero medio annuo degli occupati e all'importanza del personale dirigente durante gli ultimi tre anni;

- e) l'indicazione dei titoli di studio e professionali dell'offerente e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile del progetto;
- f) l'indicazione relativa alla quota di mercato che l'offerente intende subappaltare;
- g) la presentazione di una lista di servizi simili prestati nel corso degli ultimi tre anni, con indicazione delle somme, della data e del destinatario pubblico o privato dei servizi forniti:
- nel caso di servizi destinati ad enti pubblici, la prova dovrà essere fornita a sostegno di certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente;
 - nel caso di servizi destinati ad acquirenti privati, la prestazione dei servizi dovrà essere certificata dall'acquirente stesso, o, qualora ciò non fosse possibile, il prestatore dovrà dichiarare di avere prestato tali servizi,
- h) una dichiarazione relativa agli strumenti, al materiale e alle apparecchiature tecniche a disposizione del prestatore per l'esecuzione dei servizi (lotto 2).
15. **Periodo di validità dell'offerta:** 12 mesi a decorrere dal termine per la consegna delle offerte.
16. **Criteri di aggiudicazione del contratto:** Il contratto verrà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
- a) prezzo;
 - b) valore tecnico.
17. **Altre informazioni:** Le offerte dovranno essere corredate delle informazioni e dei documenti seguenti:
- a) ragione sociale, informazioni relative alla persona da contattare, indirizzo, numero di telefono, di telex e/o telefax o E-mail;
 - b) statuto giuridico dell'offerente.
- Informazioni complementari potranno essere richieste al sig. Bellieni, il cui recapito è ripreso al punto 1.
18. Non è stato pubblicato alcun avviso di preinformazione.
19. **Data di spedizione del presente bando:** 22. 8. 1996.
20. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 22. 8. 1996.
21. Il presente contratto rientra nell'accordo GATT (allegato 1A DIR 92/50/CEE del 18. 6. 1992).

Selezione di imprese di pulizia

Bando di gara

(96/C 258/11)

1. **Ente appaltante:** Fondazione europea per la formazione professionale, Villa Gualino, viale Settimio Severo, 65, I-Torino.
Tel. (011) 630 22 22. Telefax (011) 630 22 00.
2. **Descrizione della procedura:** Procedura aperta.
3. **Natura e durata del contratto:** Contratto annuale per la prestazione di servizi di pulizia, rinnovabile annualmente.
4. **Luogo della prestazione dei servizi:** Fondazione europea per la formazione professionale, Villa Gualino, viale S. Severo, 65, I-Torino.
5. **Richiesta del capitolato d'appalto:** Il capitolato d'appalto può essere richiesto per posta o per telefax, all'indirizzo di cui al punto 1, all'attenzione del sig. Yassin Belakhdar entro il 16. 9. 1996.
6. **Ricezione delle offerte:** Le offerte dovranno pervenire entro il 9. 10. 1996 (12.00).

Le offerte, redatte preferibilmente in inglese (qualora ciò non fosse possibile, dovrà essere allegato un riassunto in inglese), dovranno essere inviate all'indirizzo di cui al punto 1.
7. **Criteri di aggiudicazione:** Il contratto verrà aggiudicato all'offerta che presenterà il miglior rapporto qualità/prezzo.
8. **Data di spedizione del presente bando:** 26. 8. 1996.
9. **Periodo di validità delle offerte:** L'offerente dovrà rimanere vincolato alla sua offerta per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 9. 10. 1996.

Servizi inerenti alla preparazione, da parte del Segretariato generale, delle copie dei documenti e pubblicazioni della Commissione

(96/C 258/12)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Segretariato generale, unità SG/B/4, all'attenzione del sig. Bellieni, A-25 06/06, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. (32-2) 296 21 35. Telefax (32-2) 295 97 28. Telex COMEU B 21877. E-mail nicola.bellieni@sg.cec.ce.
2. **Categoria del servizio e descrizione:** Numero di riferimento CPC: 88442.

Nel quadro della prestazione di servizi relativi alla preparazione, da parte del Segretariato generale, delle copie dei documenti e delle pubblicazioni della Commissione, dovranno essere realizzati i seguenti lavori:
 - lotto 1) preparazione/revisione, concordanza linguistica - lettura dei testi raccolti e dei documenti in lingua francese,
 - lotto 2) preparazione/revisione, concordanza linguistica - lettura dei testi raccolti e dei documenti in lingua spagnola,
 - lotto 3) preparazione/revisione, concordanza linguistica - lettura dei testi raccolti e dei documenti in lingua danese,
 - lotto 4) preparazione/revisione, concordanza linguistica - lettura dei testi raccolti e dei documenti in lingua tedesca,
 - lotto 5) preparazione/revisione, concordanza linguistica - lettura dei testi raccolti e dei documenti in lingua greca,
 - lotto 6) preparazione/revisione, concordanza linguistica - lettura dei testi raccolti e dei documenti in lingua inglese,
 - lotto 7) preparazione/revisione, concordanza linguistica - lettura dei testi raccolti e dei documenti in lingua italiana,
 - lotto 8) preparazione/revisione, concordanza linguistica - lettura dei testi raccolti e dei documenti in lingua olandese,
 - lotto 9) preparazione/revisione, concordanza linguistica - lettura dei testi raccolti e dei documenti in lingua portoghese,
 - lotto 10) preparazione/revisione, concordanza linguistica - lettura dei testi raccolti e dei documenti in lingua finlandese,
- lotto 11) preparazione/revisione, concordanza linguistica - lettura dei testi raccolti e dei documenti in lingua svedese,
3. **Luogo di esecuzione:** I servizi richiesti dovranno essere prestati presso la Commissione a Bruxelles.
4. a) Non applicabile.

b) Non applicabile.

c) Gli offerenti dovranno precisare le qualifiche professionali del personale addetto alla prestazione dei servizi.
5. Gli offerenti potranno presentare offerta per uno o più lotti.
6. Non applicabile.
7. **Durata del contratto o termine ultimo per il completamento dei servizi:** Il contratto verrà stipulato per un anno e sarà rinnovabile annualmente, senza tuttavia superare una durata massima di cinque anni.
8. a) **Richiesta dei documenti:** Il capitolato d'appalto può essere richiesto gratuitamente presso la Commissione europea (vedi punto 1).

b) **Termine ultimo per la richiesta dei documenti:** 15 giorni prima dal termine per la consegna delle offerte.

c) Non applicabile.
9. a) **Consegna e apertura delle offerte:** Il termine ultimo per la consegna delle offerte è stato fissato a 52 giorni a decorrere della data di pubblicazione del presente bando. Gli offerenti dovranno accertarsi che le loro offerte siano firmate.

b) **Indirizzo:** Vedi punto 1.

c) **Lingue:** Una delle lingue ufficiali della Comunità.
10. a) **Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:** Un rappresentante per ciascun offerente (verrà richiesto un documento di identità).

- b) **Data, ora e luogo dell'apertura delle offerte:**
L'apertura delle offerte avverrà il 10. 12. 1996 (10.00), nell'edificio di rue Archimède 25, sesto piano, B-1049 Bruxelles.
11. Non sono richieste cauzioni né garanzie.
12. **Principali modalità di finanziamento e di pagamento:**
Il prezzo dell'offerta dovrà essere espresso in ECU, per persona e giornata, per un massimo di 220 giorni all'anno. I pagamenti verranno effettuati dietro rilascio di una fattura alla fine di ogni mese, nella quale sarà precisato il numero di giornate effettivamente lavorate, rispettivamente ad ogni persona coinvolta.
13. **Forma giuridica del raggruppamento di offerenti:**
Non applicabile.
14. **Criteri di selezione delle candidature:** Verranno prese in considerazione esclusivamente le offerte corredate delle informazioni e dei documenti seguenti:
- il profilo di formazione professionale e le conoscenze linguistiche e scientifiche delle persone adette allo svolgimento dei compiti in questione;
 - una dichiarazione relativa al volume d'affari complessivo e al volume d'affari relativo a servizi analoghi prestati durante gli ultimi tre esercizi;
 - referenze bancarie che attestino della capacità finanziaria ed economica dell'offerente;
 - una dichiarazione relativa al numero medio annuo di occupati e all'importanza del personale dirigente durante gli ultimi tre anni;
 - l'indicazione dei titoli di studio e professionali dell'offerente e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile del progetto;
 - l'indicazione relativa alla quota di mercato che l'offerente intende subappaltare;
 - la presentazione di una lista di servizi simili prestati nel corso degli ultimi tre anni, con indicazione delle somme, della data e del destinatario pubblico o privato dei servizi forniti:
- nel caso di servizi destinati ad enti pubblici, la prova dovrà essere fornita mediante certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente,
 - nel caso di servizi destinati ad acquirenti privati, la prestazione dei servizi dovrà essere certificata dall'acquirente stesso, o, qualora ciò non fosse possibile, il prestatore dovrà dichiarare di avere prestato tali servizi.
15. **Periodo di validità dell'offerta:** 12 mesi a decorrere dal termine per la consegna delle offerte.
16. **Criteri di aggiudicazione del contratto:** Il contratto verrà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
- prezzo;
 - valore tecnico.
17. **Altre informazioni:** Le offerte dovranno essere corredate delle informazioni e dei documenti seguenti:
- ragione sociale, informazioni relative alla persona da contattare, indirizzo, numero di telefono, di telex e/o telefax o E-mail;
 - statuto giuridico dell'offerente.
- Informazioni complementari potranno essere richieste al sig. M. Bellieni, il cui recapito è ripreso al punto 1.
18. Non è stato pubblicato alcun avviso di preinformazione.
19. **Data di spedizione del presente bando:** 22. 8. 1996.
20. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 22. 8. 1996.
21. Il presente contratto rientra nell'accordo GATT (allegato 1A DIR 92/50/CEE del 18. 6. 1992).

Contratto per le prestazioni di servizi relativi alla gestione della banca dati ECICS (European Customs Inventory of Chemical Substances)

Procedura aperta

(96/C 258/13)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale XXI - Dogane e imposizione indiretta, sig. J. Currie, DG XXI, MDB 4/21, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Telefax (32-2) 296 19 30.

2. **Categoria del servizio:** Altri servizi, categoria 27.

Descrizione del servizio: La Commissione prevede di ricorrere ai servizi di un esperto interno per la gestione di una banca dati, ECICS, sviluppata dalla DG XXI.

La banca dati ECICS (European Customs Inventory of Chemical Substances - Inventario europeo delle sostanze chimiche) è un sistema d'informazione centralizzato che comprende più di 34 800 denominazioni chimiche in 9 lingue ufficiali della Comunità. Tale sistema permette di conoscere immediatamente la classificazione tariffaria di circa 28 300 prodotti chimici nel tariffario doganale dell'Unione europea. ECICS contiene fra l'altro le denominazioni chimiche, i numeri CAS (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) ed i codici di nomenclatura combinata. Il sistema comprende un modulo di traduzione.

ECICS è principalmente utilizzata per la diffusione di informazioni relative alle classificazioni tariffarie dei prodotti chimici commercializzati e per la pubblicazione dell'inventario completo una volta all'anno.

I servizi da prestare riguardano la gestione della banca dati ECICS. Tali compiti consistono in particolare nella gestione, utilizzo e manutenzione della banca dati, nella partecipazione ai progetti in corso destinati all'ampliamento dell'attuale sistema ECICS, ed implicano contatti con altri servizi interni ed esterni alla Commissione.

Tali prestazioni richiedono conoscenze nel campo della chimica e della nomenclatura tariffaria nonché esperienza nel settore della gestione dell'utilizzo delle banche dati.

3. **Luogo di consegna:** Locali della Commissione a Bruxelles.
4. Le persone giuridiche dovranno menzionare i nomi e le qualifiche professionali del personale addetto alla prestazione dei servizi.

- 5.
6. Non sono ammesse varianti.
7. **Durata del contratto:** Il contratto avrà una durata iniziale di un anno (ossia 220 giorni lavorativi), con possibilità di rinnovo di anno in anno, senza tuttavia superare una durata complessiva di 3 anni (ossia 660 giorni lavorativi).
8. a) **Richiesta del capitolato d'appalto e di informazioni supplementari:** Le richieste del capitolato d'appalto dovranno essere inviate unicamente per lettera o telefax alla Commissione europea, DG XXI, sig.ra M. Massagé, MDB 4/16, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 295 65 01.

Le richieste dovranno obbligatoriamente precisare il nome e l'indirizzo del richiedente nonché il riferimento al bando di gara, vale a dire il n. XXI/96/CB-3033.

Le richieste di informazioni supplementari di carattere tecnico dovranno essere inviate unicamente per lettera o telefax al seguente indirizzo: Commissione europea, DG XXI, sig.ra C. Piccini Leopardi, MDB 1/2, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 296 43 46.

Nelle loro richieste gli offerenti dovranno obbligatoriamente menzionare il loro nome, indirizzo ed il numero di riferimento del bando di gara (XXI/96/CB-3033).

- b) **Termine ultimo per effettuare le richieste:** Le richieste di cui al punto 8. a) non saranno più prese in considerazione oltre la data del 4. 10. 1996.
9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** Il termine ultimo per la consegna delle offerte è stato fissato al 17. 10. 1996 (16.00), nell'ufficio MDB 4/16, rue du Luxembourg 46, B-1040 Bruxelles.
- b) **Indirizzo al quale dovranno essere inviate le offerte:** Commissione europea, settore finanziario, sig.ra M. Massagé (MDB 4/16), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
- c) Le offerte dovranno essere redatte in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee.
10. a) Gli offerenti che desiderano assistere all'apertura delle offerte sono pregati di rivolgersi unicamente per iscritto alla sig.ra M. Massagé (telefax (32-2) 295 65 01), entro 5 giorni lavorativi prima della data di apertura delle offerte.

- b) Data, ora e luogo dell'apertura:
18. 10. 1996 (10.30), rue de Luxembourg 46,
B-1000 Bruxelles.
11. **Cauzioni e garanzie richieste:** Non sono richieste cauzioni.
12. **Modalità di finanziamento e di pagamento:** Le principali condizioni di finanziamento e di pagamento sono quelle applicate dalla Commissione ai contratti di servizi standard. Le condizioni specifiche saranno precisate nel capitolato d'appalto.
13. a) Il presente bando di gara interessa le persone fisiche e giuridiche.
- b) Gli offerenti possono presentare la loro offerta individualmente o congiuntamente. Nel caso di offerta presentata congiuntamente da vari partner, uno di loro dovrà essere designato mandatario nell'ambito del contratto.
14. **Informazioni relative alla situazione del fornitore nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare:**
- a) Verranno esclusi dalla gara gli offerenti che non avranno presentato i documenti seguenti:
- estratto recente dell'iscrizione all'albo professionale, conformemente alla legislazione dello Stato membro nel quale risiede il fornitore,
 - documento rilasciato dall'ente di previdenza sociale che attesti che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi,
 - documento che attesti che l'impresa è in regola con i pagamenti di imposte e tasse, conformemente alle disposizioni giuridiche in vigore nel paese di residenza,
 - attestato rilasciato dagli organi competenti dello Stato membro che dimostri che l'offerente non è oggetto di un procedimento di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione o di concordato preventivo.
- b) Valutazione della capacità finanziaria ed economica in base ai seguenti elementi:
- breve descrizione dell'attività economica del fornitore per quanto riguarda la fornitura oggetto del presente bando,
 - bilanci e conti profitti e perdite degli ultimi 3 esercizi, nel caso in cui la loro pubblicazione sia prevista dalle disposizioni legislative relative alle imprese, in vigore nel paese di residenza del fornitore,
 - situazione contabile intermedia alla fine del trimestre precedente la pubblicazione del presente bando,
 - volume d'affari complessivo e volume d'affari relativo alla fornitura oggetto del presente bando, effettuata dal fornitore durante gli ultimi tre esercizi.
- c) Valutazione della capacità tecnica dell'offerente in base ai seguenti elementi:
- conoscenza approfondita nel campo della chimica, comprovata da un diploma universitario in chimica, e esperienza in tale settore,
 - conoscenza approfondita della nomenclatura doganale (SM e NC) ed esperienza in tale settore,
 - conoscenza approfondita della nomenclatura chimica (in particolare le nomenclature UICPA, ISO, OMS) e esperienza in tale settore,
 - esperienza nel campo della gestione ed utilizzo delle banche dati,
 - conoscenze linguistiche adeguate alle prestazioni da fornire.
15. **Periodo di validità dell'offerta:** 6 mesi a decorrere dalla data di chiusura.
16. **Criteri di aggiudicazione del contratto:** Il contratto verrà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti criteri:
- livello dell'esperienza dell'offerente e grado di copertura dei requisiti linguistici,
 - assistenza tecnica,
 - qualità tecnica dell'offerta,
 - prezzo.
- 17.
18. **Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella GUCE o riferimento alla sua non pubblicazione:**
19. **Data di spedizione del bando:** 26. 8. 1996.
20. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 26. 8. 1996.
21. Il presente contratto non rientra nell'accordo GATT.

**Contratto per la prestazione di servizi relativi all'aggiornamento della banca dati ECICS
(European Customs Inventory of Chemical substances)**

Procedura aperta

(96/C 258/14)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale XXI - Dogane e imposizione indiretta, sig. J. Currie, DG XXI, MDB 4/21, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Telefax (32-2) 296 19 30.

2. **Categoria del servizio:** Altri servizi, categoria 27.

Descrizione del servizio: La Direzione generale XXI prevede di ricorrere all'assistenza tecnica (valutazione del carico utile: 2 esperti esterni/anno) per l'aggiornamento di una banca dati, ECICS, sviluppata dalla DG XXI.

La banca dati ECICS (European Customs Inventory of Chemical Substances - Inventario europeo delle sostanze chimiche) è un sistema di informazione centralizzato che comprende più di 34 800 denominazioni chimiche in 9 lingue ufficiali della Comunità. Tale sistema permette di conoscere immediatamente la classificazione tariffaria di circa 28 300 prodotti chimici nel tariffario doganale dell'Unione europea. ECICS contiene fra l'altro le denominazioni chimiche, i numeri CAS (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) ed i codici di nomenclatura combinata. Il sistema comprende un modulo di traduzione.

ECICS è principalmente utilizzata per la diffusione di informazioni relative alle classificazioni tariffarie dei prodotti chimici commercializzati e per la pubblicazione dell'inventario completo una volta all'anno.

La banca dati dovrà essere aggiornata regolarmente grazie ad un lavoro di identificazione di nuovi prodotti interessanti da un punto di vista commerciale e della loro classificazione tariffaria, e grazie all'esame delle proposte inviate alla Commissione dagli Stati membri, da associazioni, imprese o privati.

I fascicoli da analizzare verranno forniti mano a mano dalla DG XXI. In base a tali fascicoli, i prestatori dovranno elaborare proposte di aggiornamento dell'ECICS. I documenti dovranno essere redatti secondo le norme fissate dalla DG XXI.

Tali prestazioni richiedono una conoscenza approfondita nel campo della chimica (compresa la nomenclatura chimica) e della nomenclatura tariffaria,

nonché conoscenze linguistiche adeguate a tale settore.

3. **Luogo di consegna:** I lavori saranno eseguiti nei locali del contraente.

Sono previste riunioni mensili con la DG XXI a Bruxelles.

4. Le persone giuridiche dovranno menzionare i nomi e le qualifiche professionali del personale addetto alla prestazione dei servizi.

5.

6. Non sono ammesse varianti.

7. **Durata del contratto:** Il contratto avrà una durata di 3 anni. Data d'inizio: gennaio 1997.

8. a) **Richiesta del capitolato d'appalto e di informazioni supplementari:** Le richieste del capitolato d'appalto dovranno essere inviate unicamente per lettera o telefax alla Commissione europea, DG XXI, sig.ra M. Massagé, MDB 4/16, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 295 65 01.

Le richieste dovranno obbligatoriamente precisare il nome e l'indirizzo del richiedente nonché il riferimento al bando di gara, ovvero il n. XXI/96/CB-3035.

Le richieste di informazioni supplementari di carattere tecnico dovranno essere inviate unicamente per lettera o telefax al seguente indirizzo: Commissione europea, DG XXI, sig.ra C. Piccini Leopardi, MDB 1/2, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 296 43 46.

Nelle loro richieste, gli offerenti dovranno obbligatoriamente menzionare il loro nome, indirizzo ed il numero di riferimento del bando di gara (XXI/96/CB-3035).

- b) **Termine ultimo per effettuare le richieste:** Le richieste di cui al punto 8. a) non saranno più prese in considerazione oltre la data del 4. 10. 1996.

9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** Il termine ultimo per la consegna delle offerte è il 17. 10. 1996 (16.00), nell'ufficio MDB 4/16, rue du Luxembourg 46, B-1040 Bruxelles.
- b) **Indirizzo al quale dovranno essere inviate le offerte:** Commissione europea, settore finanziario, sig.ra M. Massagé (MDB 4/16), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
- c) Le offerte dovranno essere redatte in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee.
10. a) Gli offerenti che desiderano assistere all'apertura delle offerte sono pregati di rivolgersi unicamente per iscritto alla sig.ra M. Massagé (telefax (32-2) 295 65 01), almeno 5 giorni lavorativi prima della data di apertura delle offerte.
- b) Data, ora e luogo dell'apertura: 18. 10. 1996 (11.30), rue de Luxembourg 46, B-1000 Bruxelles.
11. **Cauzioni e garanzie richieste:** 5 % dell'ammontare del contratto.
12. **Modalità di finanziamento e di pagamento:** Le principali condizioni di finanziamento e di pagamento sono quelle applicate dalla Commissione ai contratti di servizi standard. Le condizioni specifiche saranno precisate nel capitolato d'appalto.
13. **Forma giuridica del raggruppamento di offerenti:** Gli offerenti potranno presentare le loro offerte individualmente o congiuntamente. Nel caso di offerta presentata congiuntamente da vari partner, uno di loro dovrà essere designato quale mandatario nell'ambito del contratto.
14. **Informazioni relative alla situazione del fornitore nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare:**
- a) Verranno esclusi dalla gara gli offerenti che non avranno presentato i documenti seguenti:
- estratto recente dell'iscrizione all'albo professionale, conformemente alla legislazione dello Stato membro nel quale risiede il fornitore,
 - documento rilasciato dall'ente di previdenza sociale che attesti che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi,
 - documento che attesti che l'impresa è in regola con i pagamenti di imposte e tasse, conformemente alle disposizioni giuridiche in vigore nel paese di residenza,
 - attestato rilasciato dagli organi competenti dello Stato membro che dimostri che l'offerente non è coinvolto in un procedimento di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione o di concordato preventivo.
- b) Valutazione della capacità finanziaria ed economica in base ai seguenti elementi:
- breve descrizione dell'attività economica del fornitore per quanto riguarda la fornitura oggetto del presente bando,
 - bilanci e conti profitti e perdite degli ultimi 3 esercizi, nel caso in cui la loro pubblicazione sia prevista dalle disposizioni legislative relative alle imprese, in vigore nel paese di residenza del fornitore,
 - situazione contabile intermedia alla fine del trimestre precedente la pubblicazione del presente bando,
 - volume d'affari complessivo e volume d'affari relativo alla fornitura oggetto del presente bando, effettuata dal fornitore durante gli ultimi tre esercizi.
- c) Valutazione della capacità tecnica dell'offerente in base ai seguenti elementi:
- conoscenza approfondita nel campo della chimica ed esperienza in tale settore,
 - conoscenza approfondita della nomenclatura doganale (SH e NC) ed esperienza in tale settore,
 - conoscenza approfondita della nomenclatura chimica (in particolare le nomenclature UICPA, ISO, OMS) e esperienza in tale settore,
 - conoscenze linguistiche adeguate alle prestazioni richieste,
 - accesso a fonti bibliografiche di qualità nel settore in questione,
 - attrezzatura tecnica minima del tipo PC 486 che comprenda MS-Office, un lettore CD-ROM, un modem o un collegamento X-25 e con 300 Mb di spazio disponibile.
15. **Periodo di validità dell'offerta:** 6 mesi a decorrere dalla data di chiusura.

16. **Criteri di aggiudicazione del contratto:** Il contratto verrà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
- livello di esperienza dell'offerente e grado di copertura dei requisiti linguistici,
 - livello di assistenza tecnica messa a disposizione della Commissione,
 - qualità tecnica dell'offerta,
 - prezzo.
- 17.
18. **Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella GUCE o riferimento della sua non pubblicazione:**
19. **Data di spedizione del bando:** 26. 8. 1996.
20. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 26. 8. 1996.
21. Il presente contratto non rientra nell'accordo GATT.

Selezione di imprese di posta celere

Bando di gara

(96/C 258/15)

1. **Ente appaltante:** Fondazione europea per la formazione professionale, Villa Gualino, viale Settimio Severo, 65, I-Torino.
Tel. (011) 630 22 22. Telefax (011) 630 22 00.
2. **Descrizione della procedura:** Procedura aperta.
3. **Natura e durata del contratto:** Contratto annuale per la prestazione di servizi di posta celere, rinnovabile annualmente.
4. **Luogo della prestazione dei servizi:** Distribuzione a livello mondiale, in particolare UE, i paesi dell'Europa centrale ed orientale, la Comunità degli Stati indipendenti e la Mongolia.
5. **Richiesta del capitolato d'appalto:** Il capitolato d'appalto può essere richiesto per posta o telefax, all'indirizzo di cui al punto 1, all'attenzione del sig. Yassin Belakhdar entro il 19. 9. 1996.
6. **Ricezione delle offerte:** Le offerte dovranno pervenire entro il 14. 10. 1996 (12.00).
Le offerte, redatte preferibilmente in inglese (qualora ciò non fosse possibile, dovrà essere allegato un riassunto in inglese) dovranno essere inviate all'indirizzo di cui al punto 1.
7. **Criteri di aggiudicazione:** Il contratto verrà aggiudicato all'offerta che presenterà il miglior rapporto qualità/prezzo.
8. **Data di spedizione del presente bando:** 26. 8. 1996.
9. **Periodo di validità delle offerte:** L'offerente dovrà rimanere vincolato alla sua offerta per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 14. 10. 1996.

Servizi bancari**Avviso di postinformazione**

(96/C 258/16)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale XIX - Bilanci, sig. J.-P. Mingasson, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
 2. **Gara d'appalto:** Procedura aperta.
 3. **Categoria del servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC:** Servizi bancari, CPC 814.
Effettuazione degli ordini di pagamento in GRD impartiti dalla Commissione europea per beneficiari nella Comunità europea, riscossione di redditi ed altri servizi bancari nella Comunità europea.
 4. **Data di aggiudicazione dell'appalto:** 21. 8. 1996.
 5. **Criteri di aggiudicazione dell'appalto:** L'appalto è stato aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.
Durante la valutazione, la qualità del servizio è stata valutata per il 20 %, i costi ed i redditi per l'80 %.
 6. **Offerte ricevute:** 3.
 7. **Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:** Agricultural Bank of Greece, International Division, 4, Panepistimiou Str, GR-10671 Athens.
 8. **Costi:** 2 408 ECU.
Introiti: 57 041 ECU.
 - 9., 10.
 11. Bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 30. 12. 1995.
 12. **Data di spedizione del presente avviso:** 27. 8. 1996.
 13. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'UPUCE:** 27. 8. 1996.
 - 14.
-